

Tipologia Documento: *Procedura*

Gestione delle attività dichiarative

Struttura Competente: CFO & Central Functions

Data: marzo, 2021

Versione: N. 2

VERSIONI

Titolo normativa con # versione	Principali modifiche	Organo approvante e data
Procedura gestione delle attività dichiarative V.1	Redazione del documento	Amministratore Delegato, 10/08/2020
Procedura gestione delle attività dichiarative V.2	Aggiornamento della procedura per recepire le novità della normativa esterna (es. DAC 6) e l'operatività di illimity (es. Consolidato fiscale)	Amministratore Delegato, 30/03/2021

Indice

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
2	GLOSSARIO.....	6
3	CALCOLO DELLA FISCALITÀ.....	8
3.1	IL MODELLO DI DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE	8
3.2	BILANCIO D'ESERCIZIO	8
4	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI	9
4.1	PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI IRES ED IRAP E I RELATIVI VERSAMENTI.....	9
4.2	DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI	9
4.3	CALCOLO DEGLI IMPORTI DA VERSARE E VERSAMENTI	10
4.4	CONSOLIDATO FISCALE.....	10
5	LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONI IVA	11
5.1	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA E RELATIVI VERSAMENTI.....	11
5.2	ACCONTO IVA	11
5.3	COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA.....	11
5.4	ESTEROMETRO E INTRASTAT	11
5.5	DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.....	11
5.6	FATTURAZIONE ELETTRONICA	12
6	GESTIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	12
6.1	CALCOLO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	13
7	IMPOSTA DI BOLLO	13
7.1	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	13
7.2	ALTRE TIPOLOGIE	14
8	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE.....	14
9	IMPOSTA DI REGISTRO E TASSAZIONE ATTI GIUDIZIARI.....	14
10	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX).....	15
11	RITENUTE D'ACCONTO	15
11.1	BONIFICI FISCALI.....	16
11.2	INTERESSI DA CONTO CORRENTE E CONTO DEPOSITO	16
11.3	PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	17
12	ACQUISTO E COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI (CD. "SUPERBONUS")	17
13	COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA	17
14	MONITORAGGIO FISCALE	18
15	FATCA & CRS	18
16	DAC 6	19
17	GESTIONE DEGLI AVVISI, DELLE CARTELLE E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	20
17.1	AVVISI DI PAGAMENTO.....	20
17.2	CARTELLE E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.....	20
17.3	PAGAMENTI.....	21

17.4	CONTENZIOSO	21
17.5	VERIFICHE FISCALI	21
17.6	GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO	21
17.7	GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	21
18	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	22
19	SANZIONI DISCIPLINARI	22
20	RISCHI E CONTROLLI.....	23
21	ALLEGATI.....	24
21.1	ALLEGATO 1: NORMATIVA COLLEGATA.....	24
21.2	ALLEGATO 2: DETTAGLI APPLICATIVI NORMATIVA.....	26

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive e regola le norme comportamentali nonché le modalità ed i criteri sottostanti le attività di:

- Calcolo della fiscalità;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli avvisi, delle cartelle e delle ingiunzioni di pagamento;
- Verifiche fiscali e contenzioso tributario

nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità del processo decisionale sanciti anche dal D.Lgs. 231/2001.

La presente procedura si applica a tutto il personale appartenente alle strutture aziendali della Banca che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovi a dover gestire le attività sopra elencate.

La gestione delle attività dichiarative viene effettuata inoltre per le altre società del Gruppo in base a quanto normato all'interno dei contratti di servizio in essere tra la Capogruppo e l'Entità del Gruppo e quanto definito a livello di flussi informativi dalla Capogruppo alle Entità del Gruppo e viceversa normati all'interno del Regolamento del Gruppo Bancario illimity.

2 GLOSSARIO

Definizioni	
Ad litem	La locuzione si usa per indicare il rilascio di una procura generale alle liti, negozio giuridico con cui la parte in causa conferisce al difensore il potere di rappresentarla e difenderla in tutte le cause da essa promosse, oppure in tutte quelle cause riguardanti la stessa gestione o comprese in una determinata circoscrizione.
Comunicazione FATCA e CRS	Comunicazioni annuali effettuate all'Agenzia dell'Entrate a cui sono tenuti gli operatori finanziari per contribuire al contrasto all'evasione fiscale internazionale, aventi oggetto i conti detenuti da soggetti non residenti. Il FATCA è una normativa USA che pone a carico degli intermediari non statunitensi l'obbligo di segnalare alla propria amministrazione i titolari dei conti detenuti in Italia da cittadini e residenti negli USA e metterli a disposizione dell'IRS. Il CRS è lo standard comune di comunicazione che i Paesi UE/OCSE, che hanno siglato un accordo per lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali, sono obbligati ad inviare alle altre amministrazioni aderenti.
Consolidato Fiscale	Regime fiscale opzionale applicabile da società legate da rapporti di controllo, a mente del quale si determina un'unica base imponibile complessiva risultante dalla somma algebrica dei redditi imponibili/perdite fiscali delle singole società partecipanti.
Dac 6	Normativa europea finalizzata alla segnalazione delle operazioni fiscali transfrontaliere che presentano determinati indici di elusività fiscale.
Entratel	Entratel è un servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti.
Esterometro	Comunicazione telematica delle fatture attive e passive con controparti estere da inviare all'Agenzia delle Entrate, avente il fine di contrastare l'evasione fiscale.
Intrastat	Dichiarazione che riporta l'elenco delle operazioni intracomunitarie di vendita e acquisto effettuate tra soggetti passivi in un dato periodo di tempo.
Metodo previsionale	Metodo utilizzato per calcolare l'acconto sulla base di una stima dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.
Metodo storico	Metodo utilizzato per calcolare l'acconto delle imposte sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.
Modello 770	Modello dichiarativo annuale che deve essere utilizzato dai sostituiti di imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria, indennità di esproprio, nonché i dati fiscali relativi alle ritenute operate, i dati contributivi e assicurativi richiesti corrisposti per redditi di lavoro dipendente o equiparato, reddito di lavoro autonomo, redditi diversi, e concernenti i

	versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti di imposta utilizzati.
Tax Rate	Il tax rate esprime in percentuale la pressione fiscale sull'utile di impresa.
Strutture organizzative (o Strutture)	Si intendono le tipologie di strutture organizzative che compongono l'Organigramma di illimity, cui sono attribuite le responsabilità di dettaglio come descritto nel "Funzionigramma".

Acronimi	
A&A	Administration & Accounting
CRS	Common Reporting Standard
DAC 6	Directive on Administrative Compliance 6
DL	Decreto Legge
D.Lgs	Decreto Legislativo
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
HR	Human Resources
IMU	Imposta Municipale Unica
IRAP	Imposta regionale attività produttive
IRES	Imposta sul reddito delle Società
IRS	Internal Revenue Service.
IVA	Imposta sul valore aggiunto
SC	Società di Capitali
SDI	Sistema di interscambio
SID	Sistema di Interscambio flussi Dati
TARI	Tassa sui rifiuti
TUIR	Testo Unico Imposta sul Reddito

3 CALCOLO DELLA FISCALITÀ

La struttura Administration & Accounting (ambito di attività fiscale) garantisce, secondo le normative vigenti, il calcolo della fiscalità relativa alle situazioni infrannuali ed al bilancio di esercizio.

I dati e le informazioni necessari vengono attinti direttamente dai sistemi contabili aziendali e/o forniti dalla struttura A&A (ambito di attività accounting) o per il tramite di specifiche richieste alle strutture aziendali competenti.

Le strutture competenti sono tenute ad informare tempestivamente A&A (ambito di attività fiscale) in merito ai fatti e alle operazioni che possono generare effetti sulla fiscalità.

3.1 IL MODELLO DI DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) monitora l'evoluzione della normativa afferente alla determinazione delle imposte, in particolare l'IRES, l'IRAP e l'Addizionale IRES.

Nel caso intervengano novità nella normativa fiscale, mutamenti interpretativi della stessa, nonché nel caso di opzioni fiscali esercitate dalla Banca o in presenza di altri eventi di rilevanza fiscale, che ne richiedano l'aggiornamento, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) aggiorna il "Modello di determinazione delle imposte".

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) assicura altresì che la modulistica e la reportistica in uso per l'analisi della fiscalità di periodo vengano aggiornate tenendo conto delle modifiche al Modello.

3.2 BILANCIO D'ESERCIZIO

Le strutture competenti della Banca inviano trimestralmente alla struttura A&A (ambito di attività fiscale) tutti i dati e tutte le informazioni necessarie alla determinazione della fiscalità di bilancio.

La struttura A&A (ambito operativo accounting) comunica la conferma del completamento delle attività per la determinazione del risultato ante imposte alla struttura A&A (ambito di attività fiscale) ed eventuali successive variazioni dello stesso, dettagliando i fenomeni che hanno determinato tale variazione.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) predispose quindi il modello di determinazione delle imposte relativo al bilancio di esercizio, modello che viene controllato e validato dal Dirigente Preposto della Banca, prima di procedere alla contabilizzazione.

Nella determinazione delle scritture di bilancio viene altresì considerato sia l'impatto del regolamento sottostante il Consolidato Fiscale sia la valutazione dell'iscrizione delle imposte anticipate sulla base delle possibilità di recupero sia a livello individuale sia a livello consolidato.

Il Dirigente Preposto, ai fini del controllo e della validazione dell'IRES, dell'IRAP e dell'Addizionale IRES:

- verifica la presenza dei principali aspetti aventi rilevanza fiscale e dei fenomeni particolari che hanno avuto impatto sulla fiscalità nel corso dell'esercizio;
- verifica la correttezza delle principali imputazioni nel Modello, in relazione ai documenti di dettaglio forniti a supporto e al bilancio definitivo ante imposte, sulla base della normativa e della prassi ministeriale vigente.

Con riferimento alle imposte anticipate e differite:

- verifica la completezza delle fattispecie nonché la congruità dei dati;
- verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione delle imposte anticipate, valutandone la recuperabilità nel piano strategico.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) predispose la reportistica necessaria all'analisi della fiscalità di bilancio, con il dettaglio dello scostamento del tax rate effettivo rispetto al tax rate nominale, nonché rispetto ai valori relativi all'esercizio precedente.

4 GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) svolge tutti gli adempimenti di natura fiscale, ordinari e straordinari, in materia di IRES, IRAP, Addizionale IRES, Dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), IVA, IMU, Imposta di Bollo assolta in modo virtuale e con altre modalità, Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, Imposta di registro, Imposta sulle transazioni finanziarie, Tassa annuale vidimazione libri, determinando le imposte e le tasse da versare e provvedendo alla redazione ed all'invio telematico delle comunicazioni e delle dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale), garantisce le attività di indirizzo e supporto ad altre strutture aziendali relativamente ad eventuali dichiarazioni di consumo, ai rapporti con Agenzia delle Dogane e Monopoli, all'Imposta sulla Pubblicità, alla TARI ed ogni altro adempimento di carattere tributario.

4.1 PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI IRES ED IRAP E I RELATIVI VERSAMENTI

La struttura A&A (ambito di attività fiscale), sulla base delle scadenze previste dalla vigente normativa fiscale, predisporre le richieste per l'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari alla verifica della correttezza delle variazioni fiscali considerate in sede di determinazione della fiscalità di bilancio nonché i relativi allegati.

Tali richieste vengono inviate dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) alle strutture competenti che hanno la responsabilità di dati e di informazioni rilevanti ai fini della predisposizione delle dichiarazioni (a titolo esemplificativo A&A ambito di attività Accounting, HR ecc.).

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) apporta al Modello di determinazione delle imposte eventuali rettifiche scaturenti dalle analisi dei dati e delle informazioni acquisite ed inserisce i dati definitivi relativi ai vari quadri di cui si compone la dichiarazione.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) redige la dichiarazione (Modello SC, Modello IRAP e Modello CNM) sulla base delle istruzioni, delle specifiche tecniche e del modello ministeriale approvato, verifica la correttezza e la completezza della compilazione del Modello e dei relativi quadri; successivamente trasmette il file della dichiarazione al Dirigente Preposto per rendere definitivi i quadri delle dichiarazioni, e procedere alla produzione delle stampe e dei file necessari per l'adempimento dichiarativo.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) redige la dichiarazione del consolidato fiscale (Modello CNM) sulla base dei dati forniti dalle società consolidate nei modi e nei termini stabiliti dal punto 4.2 del Contratto di consolidamento.

In base alle scadenze ministeriali, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) invia alla Società di Revisione i modelli dichiarativi definitivi, unitamente alla documentazione di supporto. Sulla base di eventuali segnalazioni della Società di Revisione, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) dispone affinché vengano effettuate le integrazioni o correzioni richieste e condivise.

Al termine del processo, la Società di Revisione rilascia il proprio benestare sugli elaborati ad essa sottoposti per verifica.

In base alle scadenze definite la struttura A&A (ambito di attività fiscale):

- effettua la stampa di ogni dichiarazione fiscale da sottoscrivere in due originali;
- redige la lettera di attestazione secondo il format fornito dalla Società di Revisione da inviare alla stessa unitamente alla dichiarazione da sottoscrivere;
- sottopone la dichiarazione alla firma del rappresentante legale;
- invia telematicamente le dichiarazioni sottoscritte all'Agenzia delle Entrate.

4.2 DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

In base alle scadenze di legge, è necessario effettuare i versamenti scaturenti dalle dichiarazioni da presentare o già presentate, tenendo conto dei versamenti in acconto già effettuati, nonché provvedere a versare gli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

Per la determinazione degli acconti IRES, IRAP ed Addizionale IRES dovuti per l'esercizio in corso, si applica il c.d. "metodo storico", salvo valutare il c.d. "metodo previsionale", applicando agli importi calcolati un'opportuna maggiorazione a mitigazione del rischio di eventuali incrementi degli imponibili non previsti.

4.3 CALCOLO DEGLI IMPORTI DA VERSARE E VERSAMENTI

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) effettua i calcoli necessari per la determinazione dell'imposta dovuta ed effettua il controllo della correttezza:

- del saldo IRES, IRAP e Addizionale IRES relativi al periodo d'imposta precedente;
- dell'importo delle eventuali imposte sostitutive dovute;
- dell'importo della prima rata di acconto (IRES, IRAP, Addizionale IRES) per il periodo in corso, sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente secondo quanto previsto al paragrafo precedente.

I dati necessari alla determinazione degli importi da versare a titolo di seconda rata di acconto sono elaborati, in tempo utile rispetto alla scadenza del versamento, secondo quanto indicato al paragrafo precedente. La richiesta di pagamento, per ogni imposta da versare, viene inserita tramite Entratel dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) ed autorizzata dal Dirigente Preposto.

Con riferimento al versamento del saldo e degli acconti IRES, in virtù dell'adesione al regime del consolidato fiscale, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) provvede a determinare l'IRES dovuta sulla base del risultato derivante dall'aggregazione del proprio reddito imponibile/perdita fiscale con quello delle società consolidate.

Successivamente al calcolo dell'imposta dovuta, la struttura A&A (ambito di attività fiscale), predispone e invia ai referenti delle società consolidate apposita comunicazione scritta contenente (i) l'indicazione degli importi a debito che dovranno essere trasferiti alla consolidante ai fini del corretto versamento a titolo di saldo e acconto IRES, (ii) l'indicazione degli importi a debito che dovranno essere trasferiti alla consolidante in virtù del trasferimento al consolidato di propri *tax assets* (ad es. perdite fiscali o eccedenze ACE), qualora questi siano effettivamente utilizzati a riduzione del reddito imponibile di gruppo, oppure (iii) l'indicazione degli importi a credito che la consolidante è tenuta a remunerare alle singole consolidate in virtù del trasferimento da parte di queste dei *tax assets* (ad es. perdite fiscali o eccedenze ACE), nei limiti della quota effettivamente utilizzata a riduzione del reddito imponibile di gruppo.

La regolamentazione dei flussi finanziari tra le società aderenti al consolidato avviene entro i termini di versamento delle imposte previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

4.4 CONSOLIDATO FISCALE

Sia in sede di primo esercizio dell'opzione sia su base annuale nonché in concomitanza di operazioni societarie straordinarie, deve essere verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso ed il mantenimento dell'opzione del consolidato fiscale nazionale. Le società partecipanti al consolidato nazionale devono soddisfare determinati requisiti relativi alla forma giuridica, alla residenza fiscale, al rapporto di controllo e all'identità di esercizio sociale. Tali requisiti devono essere soddisfatti ininterrottamente per tutto il periodo di esercizio del consolidato. Al venir meno anche di uno solo dei requisiti si determina l'interruzione del regime con tutte le conseguenze di Legge.

Particolari disposizioni normative e contrattuali regolano l'interruzione del Consolidato al verificarsi di determinate condizioni e la modalità di ripartizione delle perdite fiscali e dei crediti residui.

Una volta accertati dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) e dal Dirigente Preposto la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla Legge, l'esercizio dell'opzione deve essere effettuato annualmente congiuntamente mediante la sottoscrizione di un regolamento appositamente approvato da delibere dei rispettivi consigli di amministrazione, e tramite la compilazione del quadro OP nella dichiarazione dei redditi della Controllante presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Le società consolidate sono tenute a trasmettere alla Consolidante il proprio quadro GN con tutti i dettagli di supporto necessari (imponibile, ritenute Ace, e *tax assets*) per la determinazione dell'imposta da versare.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) provvede a determinare l'IRES il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e di procedere alla liquidazione dell'imposta di gruppo (saldo e acconto), scomputando le ritenute subite e riportando eventuali perdite fiscali ed Ace.

Si rimanda agli accordi di consolidamento sottoscritti tra le parti per la determinazione, le modalità ed i termini per la liquidazione delle imposte all'interno del Consolidato.

5 LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONI IVA

5.1 LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA E RELATIVI VERSAMENTI

In base alle tempistiche societarie relative alle chiusure periodiche, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) effettua tutte le attività per la determinazione della liquidazione IVA mensile, verificando l'eventuale presenza di crediti rilevati da periodi precedenti e garantendo tutti i controlli necessari, per poi sottoporre il risultato e la relativa documentazione alla struttura A&A (ambito di attività fiscale). La struttura A&A (ambito di attività fiscale) dopo aver effettuato i controlli di competenza, procede con la richiesta di pagamento dell'IVA da versare, che viene inserita tramite Entratel.

5.2 ACCONTO IVA

La vigente normativa prevede il versamento di un acconto IVA entro il 27 dicembre di ogni anno; tale acconto viene determinato in applicazione del c.d. metodo storico, alternativamente all'applicazione del metodo previsionale o al metodo analitico, dopo aver condiviso la scelta con la struttura A&A (ambito di attività Accounting).

5.3 COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA" per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) predispose le comunicazioni sulla base dei registri IVA previamente verificati, ed effettua la trasmissione in via telematica entro i termini indicati.

5.4 ESTEROMETRO E INTRASTAT

La comunicazione delle fatture da e verso i soggetti esteri (Esterometro) e le dichiarazioni elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie (Intrastat) vengono predisposte con l'utilizzo di report elaborati dall'applicativo Zucchetti e i dati sono oggetto di verifica da parte di A&A (ambito di attività Accounting).

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) è responsabile dell'invio delle Comunicazioni e delle Dichiarazioni, che devono avvenire con modalità telematica all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di legge.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) è responsabile nel caso intervengano novità della normativa fiscale, mutamenti interpretativi o adeguamenti delle specifiche tecniche attinenti i dati da comunicare e l'elaborazione dei file da trasmettere.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale), verificati i dati in conformità della normativa vigente e risolte eventuali anomalie, effettua la Comunicazione e/o la Dichiarazione secondo i termini di legge.

5.5 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d'imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) stabilisce, secondo le disposizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione, le modalità da seguire per l'adempimento dichiarativo in parola; in particolare individua i quadri della dichiarazione da compilare, in base agli eventi gestiti nel corso dell'anno di riferimento ed all'opzione di cui all'articolo 36-bis del DPR 633/1972 che prevede la dispensa dagli adempimenti in materia di IVA.

La struttura A&A (ambito di attività accounting) svolge tutte le attività preliminari necessarie alla preparazione della documentazione per l'elaborazione della Dichiarazione IVA (estrazione dei dati dall'applicativo Zucchetti, quadratura degli stessi, richiesta di informazioni alle varie strutture interessate) e sottopone gli stessi alla

struttura A&A (ambito di attività fiscale), che dopo aver effettuato i controlli di competenza, redige la Dichiarazione, nonché predispone i modelli F24.

Successivamente la struttura A&A (ambito di attività fiscale) trasmette i file della dichiarazione al Dirigente Preposto per rendere definitivi i quadri delle dichiarazioni, e sottopone la Dichiarazione alla firma del rappresentante legale, per poi trasmettere telematicamente la stessa all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge.

Nel caso dalla dichiarazione emerga un credito di entità tale da rendere obbligatoria l'apposizione del c.d. visto di conformità da parte della Società di Revisione, la struttura A&A (ambito di attività fiscale), invia gli originali firmati alla Società di Revisione stessa, unitamente alla documentazione di dettaglio necessaria per le analisi di conformità.

5.6 FATTURAZIONE ELETTRONICA

A partire dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo elettroniche salvo specifiche eccezioni. L'obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è valido sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori IVA (operazioni Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni Business to Consumer). Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La Banca, per la gestione del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo, come previsto da normativa, si è avvalsa di Zucchetti che in qualità di Intermediario cura l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI). L'applicativo Zucchetti procede con la creazione della fattura in formato XML e la mette a disposizione dell'Intermediario SIA, che si occuperà di:

- verificare formalmente l'XML inviato (replicando ove possibile i controlli SdI);
- applicare la Firma Digitale per conto della Banca, in modo da autenticare il file di fattura elettronica;
- inviare il file XML Fattura Elettronica firmato digitalmente allo SdI;
- ricevere e gestire gli esiti di ritorno da parte dello SdI.

Gli utenti potranno sempre avere visibilità dello stato di tutte le fatture inviate tramite accesso all'apposito cruscotto.

Lo SdI una volta ricevuta la fattura procede alla verifica della stessa, ed entro cinque giorni, notifica l'eventuale Ricevuta di Consegna.

Oltre all'emissione delle fatture tra privati in possesso di Partita IVA residenti e soggetti stabiliti nel territorio dello Stato italiano, la struttura A&A (ambito di attività accounting) relativamente al processo di Ciclo Attivo prevede l'emissione di fatture verso Soggetti Esteri, verso Consumatori Finali e verso le Pubbliche Amministrazioni (ove presenti).

6 GESTIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il calcolo dell'IMU presuppone la corretta individuazione e classificazione degli immobili di proprietà della Società.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) assicura tutte le attività propedeutiche, tra cui:

- il censimento completo e costantemente aggiornato della consistenza del patrimonio immobiliare della Banca ed il suo corretto classamento;
- la corretta qualificazione delle caratteristiche dei terreni censiti, con particolare riferimento alla loro destinazione urbanistica ed alla eventuale natura agricola;
- la verifica della corrispondenza dei dati elaborati come sopra con quelli presenti nel Catasto;
- il reperimento dei valori contabili da utilizzare per la tassazione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, privi di rendita.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) assicura:

- l'identificazione delle aliquote d'imposta da applicare alle singole unità immobiliari ed il calcolo dell'imposta dovuta in acconto e a saldo;
- la predisposizione, la presentazione e l'archiviazione delle dichiarazioni di variazione;
- la gestione del rapporto con gli Enti impositori (richieste dati, istanze di rimborso, questionari);
- la gestione degli atti di accertamento (autotutela, accertamento con adesione, acquiescenza);
- l'instaurazione e la gestione del contenzioso dinnanzi alle Commissioni Tributarie.

6.1 CALCOLO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) effettua il calcolo dell'IMU prendendo in considerazione tutti gli immobili di proprietà della Banca alla data del calcolo, applicando le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Relativamente ai versamenti IMU, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) crea il modello F24 e predisponde la richiesta di pagamento. Analogamente la struttura A&A (ambito di attività fiscale) provvede all'eventuale versamento di somme dovute in relazione ad avvisi di accertamenti notificati dagli Enti impositori.

7 IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un adempimento che può essere assolto in diverso modo in base alla natura dei documenti cui si applica l'imposta.

7.1 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

Per alcune tipologie di servizi (Conti Correnti, Conti Deposito, Depositi a Risparmio) l'adempimento può essere assolto tramite il pagamento dell'imposta di bollo virtuale. La maggior parte dei bolli vengono pagati in modo virtuale.

Mensilmente la struttura A&A (ambito di attività accounting), con il supporto della struttura A&A (ambito di attività fiscale), esegue i controlli dell'imposta di bollo calcolata e contabilizzata dai vari sistemi, al fine di essere allineati a fine anno, momento in cui predisporre la dichiarazione annuale dell'imposta di bollo virtuale.

A fine anno, vengono forniti dalle strutture aziendali competenti gli inventari riepilogativi dei totali dell'imposta di bollo dovuta all'erario e il totale di quanto recuperato dalla clientela. Ricevute le eventuali informazioni richieste dalle strutture competenti, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) esegue le verifiche della corretta applicazione dell'imposta di bollo rispetto alla normativa vigente.

Contestualmente la struttura A&A (ambito di attività fiscale) procede all'installazione del software fornito dall'Ade (Agenzia delle Entrate) per la compilazione della Dichiarazione da presentare esclusivamente in via telematica e predisporre:

- il prospetto di riepilogo annuo dell'imposta di bollo dovuta da assolvere in modo virtuale suddiviso per i vari atti e documenti;
- il riepilogo dei versamenti effettuati in acconto con Modello F24;
- l'evidenza del saldo a credito/debito risultante dalla compensazione imposta dovuta – acconti versati.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) procede ad effettuare l'invio della dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per la liquidazione definitiva dell'imposta. Sulla base dei dati comunicati nella dichiarazione, la struttura competente dell'Agenzia delle Entrate comunica la liquidazione definitiva dell'imposta.

Sulla base della comunicazione ricevuta, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) predisponde il Modello F24 per il versamento dell'imposta di bollo di eventuale saldo a debito dell'anno precedente, da versare entro il 28 febbraio.

Inoltre, sulla base delle scadenze periodiche, verranno predisposti i Modelli F24 per il versamento delle rate bimestrali generalmente ogni fine bimestre, e l'acconto per l'anno successivo, entro il 16 aprile. Per ogni

scadenza del Bollo Virtuale viene quindi predisposto il Modello F24 e si esegue il relativo pagamento. La struttura A&A (ambito di attività accounting) effettua le registrazioni contabili degli F24 tramite l'applicativo H2O.

7.2 ALTRE TIPOLOGIE

A partire dal 1° gennaio 2019, per le fatture elettroniche non rilevanti ai fini IVA, la Banca è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo se l'importo non IVA eccede i 77,47 euro. L'ammontare dell'imposta viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Il pagamento viene effettuato trimestralmente dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) tramite Modello F24, entro il 20° giorno del mese successivo alla fine del trimestre.

La Banca, inoltre, si avvale dell'archiviazione informatica dei libri inventario e libri giornale. Questa pratica richiede il pagamento del bollo informatico ogni chiusura di Bilancio. Il pagamento viene effettuato dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) tramite Modello F24 entro il 120° giorno dalla chiusura dell'esercizio.

In via sempre più residuale, per alcune tipologie di contratti l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione delle singole marche da bollo; l'adempimento è a carico del singolo ufficio di competenza che emette il documento.

8 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

L'imposta sostitutiva è un tributo che in determinati casi sostituisce precise imposte, come l'imposta di bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale ecc.

La struttura SME (Business Operations & Credit Support), nella normale attività di inserimento dei contratti a sistema, censisce la tipologia di tassazione prevista sulla base di quanto stabilito nel contratto. Nel caso di operazioni, tipicamente di Finanza Strutturata, in cui l'informazione dell'assoggettamento all'imposta o dell'eventuale esenzione sia più complessa da reperire all'interno del contratto, questa viene richiesta alla struttura General Counsel e/o alla struttura A&A (ambito di attività fiscale), che hanno la responsabilità di rispondere tempestivamente ai fini della corretta e completa dichiarazione di imposta.

L'importo dell'imposta viene addebitato al cliente al momento dell'erogazione del finanziamento. Entro il 30 aprile di ogni anno la Banca dichiara il totale dei finanziamenti da assoggettare ad imposta relativamente alle erogazioni intervenute nell'anno precedente e versare a saldo l'imposta dovuta.

Alla stessa scadenza la struttura A&A (ambito di attività fiscale) provvede altresì al pagamento della prima rata, calcolata nella misura del 45% dell'acconto complessivamente dovuto; la seconda rata, pari al restante 55%, va assolta entro il 31 ottobre.

Il pagamento dovrà avvenire tramite il Modello F24 telematico. Il pagamento dovrà essere annotato in contabilità generale da parte della struttura A&A (ambito di attività accounting) su indicazione della struttura A&A (ambito di attività fiscale).

9 IMPOSTA DI REGISTRO E TASSAZIONE ATTI GIUDIZIARI

L'imposta di registro è un tributo dovuto per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate.

La registrazione degli atti formati o autenticati da Notai è a cura degli stessi. I Notai provvedono, oltre che alla registrazione, anche al versamento dell'imposta preventivamente trattenuta al cliente. L'Imposta di Registro dovuta e tutti gli adempimenti connessi alla registrazione dell'atto, in relazione ad operazioni di finanziamento, agli atti di cessione dei crediti e alle operazioni societarie di natura straordinaria (atti generalmente prodotti da Notai) sono a cura del Notaio rogante.

La prassi prevede che l'onere dell'imposta venga sostenuto dal cliente per quanto riguarda i finanziamenti e gli atti di cessione dei crediti, mentre relativamente alle operazioni straordinarie l'imposta è generalmente posta a carico del soggetto che beneficia dell'operazione (conferitario, incorporante, beneficiario).

In relazione agli atti Prodotti dall'Autorità Giudiziaria, le richieste di pagamento dell'imposta per la registrazione delle sentenze, dei decreti e degli altri atti degli organi giudiziari, vengono inviate dai professionisti o altri canali alla struttura Compliance & AML, che procede alla verifica del corretto calcolo dell'imposta da versare. Successivamente, la struttura A&A (ambito di attività accounting) riceve il report excel/e-mail riepilogativa

contenente gli importi da versare e procede al versamento tramite il modello di versamento di volta in volta precisato (F23/F24).

Per quanto attiene i contratti di locazione immobiliare il Facility Management o la struttura HR inviano alla struttura A&A (ambito di attività fiscale) le informazioni necessarie per la compilazione del Modello F24, relativamente all'imposta di registro sui contratti di locazione attivi, e quest'ultima procede al relativo pagamento. Il versamento deve essere effettuato ogni anno entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità.

Inoltre, la struttura A&A (ambito di attività fiscale), provvede a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti, i modelli relativi alla richiesta di registrazione dei contratti di locazione, nonché copia degli stessi così come predisposti dalle strutture competenti.

10 IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)

L'imposta si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e, infine, alle operazioni "ad alta frequenza".

La struttura Finance effettua i calcoli necessari per la determinazione dell'imposta dovuta ed effettua il controllo della correttezza degli stessi. La struttura A&A (ambito di attività fiscale), sulla base delle informazioni ricevute, procede ad effettuare il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l'operazione. Nell'ambito dell'operatività, la Banca agisce quale intermediario "Tobin", ed assolve l'imposta per conto terzi, riaddebitandola in via di rivalsa al cliente, dichiarandola nel modello e registrandola nell'ambito degli obblighi strumentali all'assolvimento dell'imposta.

La dichiarazione relativa all'anno solare precedente va presentata dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) entro il 31 marzo di ciascun anno.

11 RITENUTE D'ACCONTO

Le ritenute a titolo d'acconto rappresentano un anticipo dell'IRPEF o dell'IRES sui redditi del percipiente il quale deve indicare in dichiarazione i redditi conseguiti nell'anno, l'imposta globalmente dovuta e le ritenute d'acconto subite.

Il sostituto d'imposta deve versare le ritenute e le imposte sostitutive operate, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle somme sulle quali sono state trattenute, o il primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento deve essere effettuato in modalità telematica mediante Modello F24. È possibile compensare il debito per ritenuta con i crediti della stessa imposta o di altri tributi e imposte.

Il sostituto di imposta deve rilasciare a ciascun percipiente (entro il 31 marzo di ogni anno) una certificazione (c.d. Certificazione Unica). Dal certificato devono risultare, l'ammontare complessivo degli importi corrisposti e le ritenute operate nel corso dell'intero anno precedente.

La Banca agisce come sostituto d'imposta per il pagamento delle imposte sui seguenti redditi:

- Redditi da lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo e provvigioni;
- Redditi di capitale e diversi.

Il sostituto di imposta è tenuto alla predisposizione e alla trasmissione telematica su base annua del modello 770 entro il 31 ottobre dell'anno successivo. Nel modello il dichiarante deve indicare i dati delle certificazioni per ciascun percipiente ed i versamenti effettuati nell'anno di riferimento. Tale modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del sostituto e dalla società di Revisione.

Relativamente alle ritenute di lavoro dipendente, la struttura HR è responsabile della procedura e del versamento.

Relativamente ai professionisti, la struttura A&A (ambito di attività accounting) a fine mese effettua una riconciliazione del conto contabile dell'applicativo H2O con l'estrazione delle ritenute su fatture pagate nel mese estratto dall'applicativo Zucchetti e determina l'importo delle ritenute da versare.

Gli importi delle ritenute da versare per i professionisti vengono comunicati alla struttura A&A (ambito di attività fiscale) che, dopo i dovuti controlli, procede al versamento delle ritenute entro il 16 del mese successivo, mediante Modello F24.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) procede all'emissione della certificazione delle ritenute corrisposte nell'anno precedente, per poi consegnarla al professionista e inviarla telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) provvede alla predisposizione del modello 770 lavoratori autonomi sulla base delle certificazioni delle ritenute d'acconto predisposte e dei versamenti effettuati in corso d'anno.

Con riguardo ai redditi di capitale come i dividendi e su altre tipologie (es. bonifici e pignoramenti verso terzi), la struttura A&A (ambito di attività fiscale) riceve dalla struttura A&A (ambito di attività accounting) un'estrazione delle movimentazioni dei dati e lo confronta con la relativa contabile di pagamento degli stessi.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) compila il modello 770 e successivamente, dopo averlo sottoposto ai Revisori Contabili che eseguono specifici controlli sui contenuti e ne confermano l'invio, effettua l'invio telematico.

11.1 BONIFICI FISCALI

Relativamente ai bonifici in uscita disposti da correntisti, l'ufficio di competenza, annualmente entro il 28 febbraio, ai fini della comunicazione della detrazione fiscale, invia la rendicontazione annuale all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i bonifici in entrata, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto, destinati a correntisti, entro il 16° giorno del mese successivo, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) effettua una verifica del saldo contabile, in termini di controllo di coerenza tra la ritenuta da versare e le evidenze dei tabulati, ed autorizza il Modello F24.

Annualmente entro il 31 marzo, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) controlla le certificazioni da inviare al beneficiario sull'ammontare delle somme erogate e delle ritenute d'acconto operate. Una volta conclusa la quadratura, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) autorizza la generazione automatica delle lettere di certificazione in modalità provvisoria o definitiva. Le certificazioni saranno poi sottoposte al controllo dei Revisori Contabili esterni e inviate ai beneficiari. Infine, entro il 31 ottobre, la struttura A&A (ambito di attività fiscale), inserisce i dati presenti nelle Certificazioni nella dichiarazione 770 relativamente ai dati relativi al beneficiario e agli ordinanti, somme accreditate e ritenute effettuate.

11.2 INTERESSI DA CONTO CORRENTE E CONTO DEPOSITO

La Banca, in qualità di sostituto d'imposta, deve operare, laddove previsto, la ritenuta del 26% sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai clienti titolari di conti correnti e conti deposito.

Nel corso dell'anno, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) procede con il versamento delle due rate di acconto determinate prendendo il 50% delle ritenute "dovute" nell'anno precedente (16 giugno e 16 ottobre).

Annualmente entro il 16 febbraio successivo, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) procede con il versamento a saldo delle ritenute alla fonte dovute per l'anno precedente sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi, al netto delle due rate di acconto versate.

In fase di predisposizione Modello Redditi SC – Quadro RZ, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) dettaglia nel suddetto modello gli imponibili e le ritenute operate per anno di imposta evidenziando i pagamenti tramite Modello F24 e il saldo a credito/debito.

Con riferimento ai controlli, si specifica che la struttura A&A (ambito di attività fiscale) verifica che le risultanze, alimentate automaticamente dal gestionale H2O del debito verso l'erario per ritenute sui conti correnti/conti deposito, siano materialmente coerenti con il dato degli interessi passivi dovuti per competenza alla clientela (voce 20 del conto economico), depurata di quelle componenti di costo che non generano, come contropartita contabile, un debito verso l'Erario.

Con riferimento alla clientela non residente che può richiedere ai sensi dell'art. 23, DPR 917/1986, l'esclusione dalla ritenuta, si specifica che è fatto obbligo per il cliente medesimo di rilasciare alla Banca l'autocertificazione di non residenza. I dati raccolti confluiscono nel modello 770 da trasmettersi entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento e precisamente nel quadro SF.

11.3 PIGNORAMENTI PRESSO TERZI

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) riceve comunicazione dalla struttura Compliance & AML qualora siano pervenuti atti di pignoramento presso terzi, per la verifica dell'assoggettamento o meno della ritenuta d'acconto. Successivamente esegue una verifica della documentazione ricevuta e dei conteggi del caso per determinare l'importo da pagare a titolo di ritenuta d'acconto.

Il versamento delle ritenute viene effettuato dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

12 ACQUISTO E COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI (CD. "SUPERBONUS")

Per quanto riguarda l'attività di acquisto di crediti fiscali effettuata dalla struttura Business Operations & Credit Support, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) è coinvolta in tre attività: i) stima della *capacity* fiscale della Banca, ii) verifica ed accettazione dei crediti d'imposta attraverso il canale del cassetto fiscale, iii) compensazione dei crediti d'imposta acquistati lungo la durata di riassorbimento degli stessi.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) effettua una stima della *capacity* fiscale della Banca, quantificando l'ammontare di imposte, tasse e contributi previdenziali che si ritiene verranno pagati nell'anno successivo e nell'arco temporale in cui si prevede verranno riassorbiti i crediti, al fine di determinare l'importo dei crediti d'imposta che possono essere acquistati dalla struttura Business Operations & Credit Support della struttura SME. Lo studio della *capacity* fiscale viene aggiornato periodicamente.

La struttura Business Operations & Credit Support, successivamente alla conclusione di ogni accordo di acquisto dei crediti d'imposta, avvisa la struttura A&A (ambito di attività fiscale) chiedendo di verificare che nell'apposita area dedicata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate risulti il credito d'imposta oggetto di acquisizione.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) condivide tramite e-mail con la struttura Business Operations & Credit Support i dati contenuti nell'apposita area del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, in modo da consentire di verificare la corrispondenza tra le informazioni a propria disposizione e i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate (fornitore, tipologia di credito, numero di rate annuali, ecc.).

Una volta verificata la corrispondenza dei dati, la struttura Business Operations & Credit Support autorizza tramite e-mail la struttura A&A (ambito di attività fiscale) chiedendo di procedere con l'accettazione del credito acquistato.

La struttura A&A (ambito di attività fiscale) procede alla compensazione dei crediti d'imposta acquisiti e accettati con le imposte, tasse e contributi previdenziali a debito, nel rispetto dei piani di compensazione determinati dall'Agenzia delle Entrate nell'area dedicata, al momento dell'accettazione dei crediti d'imposta acquistati.

La compensazione avviene tramite modello F24 nel rispetto nella normativa generale in materia di compensazione dei crediti d'imposta prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a cui si rimanda. Una volta effettuata la compensazione, viene data informativa alla struttura A&A (ambito di attività Administration & accounting) per l'annotazione della scrittura in contabilità generale.

13 COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA

La Banca è tenuta ad effettuare le seguenti comunicazioni all'Anagrafe Tributaria: i) la comunicazione all'Archivio dei Rapporti Finanziari relativa ai rapporti bancari intrattenuti con i clienti; ii) la comunicazione dei bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; iii) la comunicazione dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo erogati in favore di persone fisiche.

In merito al primo punto, l'attuale normativa inerente all'Archivio dei Rapporti Finanziari prevede due tipi di comunicazione:

- comunicazione mensile per l'apertura o la chiusura di rapporti bancari dei soggetti clienti dei vari istituti, da inviare entro la fine del mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario;

- comunicazione annuale che, in merito ai rapporti sopraccitati, ne riporta saldi e movimenti, da inviare entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Entrambe le Comunicazioni vengono effettuate tramite applicativo in gestione a Centrico, con il contributo della struttura Compliance & AML. I flussi di input vengono preparati in automatico e l'Ufficio competente di Centrico (IT applicazioni di base - banking foundation), una volta sanate le anomalie, procede all'invio dei flussi all'Agenzia delle Entrate, attraverso la sezione SID.

Per quanto riguarda il secondo punto, le banche sono tenute a comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Le comunicazioni riferite ai diversi interventi sono effettuate, in unica soluzione, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell'anno precedente.

La Comunicazione viene effettuata tramite applicativo in gestione a Centrico. I flussi di input vengono preparati in automatico e l'Ufficio competente di Centrico (IT applicazioni di base - banking foundation), una volta sanate le anomalie, procede all'invio dei flussi all'Agenzia delle Entrate. Ove richiesto, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) fornisce anche il proprio supporto per quanto concerne l'interpretazione della normativa fiscale.

Con riferimento al terzo punto, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori, entro il 16 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

I flussi di input vengono preparati in automatico dall'Ufficio competente di Centrico (IT applicazioni di base - banking foundation) che, dopo aver verificato l'assenza di anomalie, invia i file alla struttura A&A (ambito di attività fiscale), che procede alla trasmissione dei flussi all'Agenzia delle Entrate. Ove richiesto, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) fornisce anche il proprio supporto per quanto concerne l'interpretazione della normativa fiscale.

14 MONITORAGGIO FISCALE

I dati necessari per l'adempimento al Monitoraggio Fiscale devono essere comunicati tramite l'infrastruttura SID. La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta relativa allo stesso anno di riferimento della comunicazione, generalmente fissata al 31 ottobre di ogni anno, salvo provvedimenti di proroga variabili su base annuale. La segnalazione deve essere eseguita a partire dall'AUI, come da Provvedimento Ade del 24/4/2014 e da normativa primaria di riferimento.

La segnalazione viene effettuata tramite applicativo in gestione a Centrico, con il contributo della struttura Compliance & AML. I flussi di input vengono preparati in automatico e l'Ufficio competente di Centrico, una volta sanate le anomalie, procede all'invio dei flussi all'Agenzia delle Entrate, attraverso la sezione SID. Ove richiesto, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) fornisce anche il proprio supporto per quanto concerne l'interpretazione della normativa fiscale.

15 FATCA & CRS

Le Istituzioni Finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate le informazioni anagrafiche e patrimoniali relative alla clientela non residente entro il 30 giugno di ogni anno, per la competenza dell'anno precedente, salvo provvedimenti di proroga variabili su base annuale. A sua volta l'Agenzia delle Entrate provvede ad inviare entro il 30 settembre di ogni anno, le informazioni all'amministrazione fiscale dei rispettivi Paesi partecipanti.

Al Cliente viene quindi richiesto di attestare, tramite un'apposita autodichiarazione, il proprio status fiscale ai fini delle predette normative e di impegnarsi a comunicare tempestivamente, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ogni variazione dei dati rilevanti ai fini FATCA/CRS e di eventuali cambi di circostanze relativi al proprio status.

Per il dettaglio sul processo operativo, i compiti e le responsabilità attribuiti alle diverse unità operative coinvolte nella gestione delle attestazioni di residenza fiscale "FATCA" e "CRS" si rimanda a specifica normativa interna "Processo soggetti FATCA/CRS relevant" della procedura "Anagrafe Generale".

In particolare, la struttura A&A (ambito di attività fiscale), oltre a fornire assistenza alle strutture coinvolte in merito agli aspetti connessi alla normativa fiscale di riferimento, effettua la validazione del reporting finale sulla

base dell'estrazione ricevuta e si assicura che il flusso sia trasmesso tempestivamente all'Agenzia delle Entrate.

I flussi di invio all'Agenzia delle Entrate vengono predisposti secondo le specifiche tecniche ministeriali ed inviati dall'Ufficio competente di Centrico, attraverso la sezione SID.

16 DAC 6

I soggetti a favore dei quali vengono attuati meccanismi transfrontalieri che soddisfano almeno uno degli "elementi distintivi" riportati all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 100/2020, o che ne favoriscono l'attuazione attraverso attività di consulenza/assistenza, devono comunicare il contenuto di tali meccanismi all'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di segnalazione non riguarda le operazioni bancarie cosiddette di *routine*, caratterizzate da una discrezionalità minima dell'operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione, in relazione alle quali l'intermediario (come definito all'Allegato 2, in corrispondenza della voce "DAC 6") non integra il livello minimo di conoscenza richiesto dalla normativa. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 2/2021), sono ricomprese in questo ambito, a titolo esemplificativo: (i) le operazioni allo sportello o da remoto per la predisposizione di bonifici, incassi e pagamenti ordinari; (ii) i finanziamenti volti a supportare le ordinarie esigenze commerciali della clientela come nel caso di finanziamenti a breve termine per esigenze di gestione liquidità, factoring, anticipo fatture, fidi, finanziamenti a supporto attività di import/export, sconto di portafoglio, rilascio di garanzie.

Preliminarmente la struttura A&A (ambito di attività fiscale) ha svolto incontri con i referenti delle strutture finalizzati a:

- informare sulle caratteristiche e sulle finalità della normativa DAC 6;
- definire il perimetro dei settori di business interessati da operazioni potenzialmente reportable;
- individuare, a seconda delle strutture interessate, uno o più soggetti in grado di svolgere le funzioni di (i) detection dei prodotti/servizi potenzialmente reportable e raccolta del relativo set documentale, (ii) compilazione del Questionario e (iii) trasmissione delle informazioni alla struttura A&A (ambito di attività fiscale).

Al termine di tali incontri:

- per le strutture DCIS e SME è stato predisposto un Questionario finalizzato alla *detection* di operazioni, prodotti finanziari e/o servizi potenzialmente *reportable* sia per il pregresso sia pro-futuro;
- per le strutture Direct Banking e Digital Operations sono state mappate le operazioni pregresse ed è stato definito il coinvolgimento della struttura A&A (ambito di attività fiscale) nel processo di approvazione dei nuovi prodotti;
- per la struttura Finance sono stati forniti i parametri per individuare le operazioni potenzialmente rilevanti, sia per il pregresso sia pro-futuro.

In sede di istruttoria, per le operazioni poste in essere dal 01/01/2021, o durante l'attività di mappatura delle operazioni pregresse, i soggetti di volta in volta individuati dalle rispettive strutture compilano il Questionario fornito dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale).

Il Questionario è strutturato come segue:

- Step 0 – Perimetro soggettivo: elencazione delle condizioni che consentono di poter definire un meccanismo come transfrontaliero, e quindi rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione DAC 6. In caso di presenza di almeno una delle condizioni, dovranno essere compilati entrambi gli Step successivi.
- Step 1 – Domande preliminari: domande volte a comprendere il ruolo della Banca e la presenza di eventuali intermediari/consulenti fiscali.
- Step 2 – Perimetro oggettivo: fase volta alla verifica della sussistenza degli indici di elusività fiscale.

All'esito di tale Fase è previsto:

- indipendentemente dai risultati, trasmissione del Questionario alla struttura A&A (ambito di attività fiscale);

- in caso di sussistenza di almeno una delle condizioni di cui allo Step 0 del Questionario, trasmissione anche della documentazione di supporto (a titolo esemplificativo contratti, report di due diligence, pareri fiscali, questionari KYC/AML) alla struttura A&A (ambito di attività fiscale).

Una volta ricevuto il Questionario compilato e la documentazione di supporto, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) effettua un'analisi approfondita al fine di verificare indici di elusività fiscale che possano far emergere profili di rischio ai sensi della normativa, riservandosi di richiedere ulteriori informazioni alle strutture coinvolte.

L'analisi viene generalmente svolta internamente dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale) con il fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate il meccanismo transfrontaliero qualora ne sussistano gli indici di elusione fiscale previsti dalla norma, oppure rilevare le cause di esclusione tracciandone il controllo e le motivazioni.

Qualora sia identificato un meccanismo soggetto all'obbligo di reporting, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) provvede tempestivamente a trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate, nelle forme e nei modi stabiliti dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2020.

Successivamente, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) informa la struttura interessata, che dovrà provvedere a notificare al cliente che il meccanismo è stato oggetto di comunicazione ai fini DAC 6, salve le deroghe stabilite dalla normativa di riferimento.

17 GESTIONE DEGLI AVVISI, DELLE CARTELLE E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

17.1 AVVISI DI PAGAMENTO

Gli avvisi di pagamento rappresentano uno strumento di riscossione bonaria dei tributi, in particolare dei tributi locali. L'ente impositore o l'Agente della riscossione invia una comunicazione in cui dà notizia del debito tributario ed invita il contribuente al pagamento entro un determinato termine di scadenza.

Il mancato adempimento spontaneo, totale o parziale, entro i termini indicati, fa sì che l'Agente della riscossione provveda all'emissione della cartella di pagamento per la somma residua dovuta.

Gli avvisi di pagamento sono gestiti dalla struttura Administration & Accounting (ambito di attività fiscale) che, se dovuto, procede al pagamento entro la scadenza inviando la richiesta di pagamento autorizzata; in caso contrario predispone la contestazione agli Enti impositori.

17.2 CARTELLE E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento è l'atto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) notifica ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Le cartelle di pagamento contengono la descrizione delle somme dovute, le istruzioni sul pagamento e l'invito a provvedere entro 60 giorni.

Se non viene effettuato il pagamento nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora, l'onere di riscossione dovuto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Trascorso il termine di 60 giorni, l'Agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva.

L'ingiunzione fiscale è il provvedimento amministrativo col quale viene ordinato al contribuente di pagare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, quanto dovuto all'Ente creditore. L'ingiunzione è, al pari della cartella di pagamento, atto prodromico all'esecuzione forzata.

Tutte le cartelle e le ingiunzioni di pagamento notificate alla Banca devono essere trasmesse alla struttura A&A (ambito di attività fiscale), che verifica la natura del tributo e identifica la struttura competente, a cui richiede l'autorizzazione al pagamento.

Nel caso in cui le somme poste in riscossione non si riferiscano a tributi (es. sanzioni Codice della Strada, INPS, canoni vari, ecc.), la competenza per la contestazione è attribuita alla struttura competente (Facility

Management, HR, ecc.) che autorizza in ogni caso il pagamento della cartella o dell'ingiunzione fiscale entro la scadenza.

17.3 PAGAMENTI

Per gli avvisi, le cartelle e le ingiunzioni di pagamento, il pagamento è effettuato dalla struttura A&A (ambito di attività fiscale), su autorizzazione della struttura competente.

Nei casi di compensazioni e/o sgravi la struttura A&A (ambito di attività fiscale) predispone la documentazione necessaria, la invia all'Agente della Riscossione e cura l'incasso e/o la compensazione dei crediti. La struttura A&A (ambito di attività accounting), dopo comunicazione da parte della struttura A&A (ambito di attività fiscale), procede alle conseguenti rilevazioni contabili.

17.4 CONTENZIOSO

Il contenzioso è gestito dalla struttura Administration & Accounting (ambito di attività fiscale) unitamente al supporto di consulenti fiscali esterni per ruoli inerenti tasse, imposte e tributi e ogni altro onere rientrante nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

In caso di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di atti di pignoramento presso terzi o richieste di dichiarazioni stragiudiziali la struttura Compliance & AML cura i relativi adempimenti.

17.5 VERIFICHE FISCALI

Il soggetto che ha notizia di accessi, ispezioni, controlli o verifiche, o riceve la notifica di un provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria che anticipa l'avvio di un'attività ispettiva, ne dà tempestiva informativa alla struttura Administration & Accounting (ambito di attività fiscale) e al Dirigente Preposto.

17.6 GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO

Qualora si determini la notifica della contestazione di violazioni, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) procede all'analisi della possibilità/opportunità di definire la controversia, mediante la presentazione di istanza di riesame in autotutela, ovvero attraverso l'utilizzo degli istituti deflattivi del contenzioso e, all'esito degli approfondimenti svolti, provvede:

- qualora le contestazioni non siano di particolare rilevanza e complessità a condividere con il Dirigente Proposto, l'opportunità di attivare uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, predisponendo tutta la documentazione necessaria;
- qualora le contestazioni siano di particolare rilevanza e complessità, la struttura A&A (ambito di attività fiscale), con il supporto del consulente fiscale esterno, predispone una nota, in cui siano illustrati i motivi delle contestazioni, gli eventuali riflessi di carattere penale, gli istituti applicabili, il confronto dei vantaggi e degli svantaggi delle singole opzioni, l'onere di ciascuna di esse e l'indicazione della soluzione complessivamente ritenuta più vantaggiosa.

La struttura Administration & Accounting (ambito di attività fiscale) provvede ad informare le strutture aziendali competenti e, una volta condivisa la soluzione, predispone l'atto per l'instaurazione del contenzioso tributario, o per l'acquiescenza alle pretese impositive.

17.7 GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Condivisa la soluzione da attuare, la struttura A&A (ambito di attività fiscale) e il Dirigente Preposto autorizzano la presentazione dell'atto introduttivo del contenzioso, mediante la sua sottoscrizione e contestuale conferimento di procura ad litem ai difensori abilitati, ovvero fornisce istruzioni in merito all'acquiescenza alle pretese impositive.

Nei casi in cui la rilevanza della contestazione o la particolare complessità della fattispecie giuridica rendano opportuno l'affidamento dell'incarico di difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie a professionisti esterni, ovvero nel caso in cui si renda necessario il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, viene avviata la procedura di incarico.

18 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Tutte le strutture aziendali interessate dalla procedura sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV ogni violazione o deroga relativa alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate dalle procedure, dal Codice Etico e, in generale, dal Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 adottato dalla Banca.

19 SANZIONI DISCIPLINARI

La violazione della presente procedura costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. 231/2001 adottato dalla Banca alla sezione "Sistema disciplinare".

20 RISCHI E CONTROLLI

n.	Controllo	Obiettivo di controllo	Resp.	Freq.	Rif. §
R1: Mancato aggiornamento delle attività dichiarative rispetto all'evoluzione normativa					
1	Monitoraggio della normativa	La struttura Administration & Accounting (ambito di attività fiscale) monitora l'evoluzione della normativa afferente alla determinazione delle imposte così da gestire correttamente le attività fiscali previste.	La struttura Administration & Accounting (ambito di attività fiscale)	Ad evento	n.a.
R2: Gestione erronea della contabilizzazione delle imposte e delle attività dichiarative					
2	Verifica del calcolo delle imposte e delle attività dichiarative	Il Dirigente Preposto controlla e valida il calcolo delle imposte prima di procedere alla contabilizzazione in bilancio, e le dichiarazioni fiscali prima di procedere all'invio.	Dirigente Preposto	Ad evento	n.a.

21 ALLEGATI

21.1 ALLEGATO 1: NORMATIVA COLLEGATA

NORMATIVA INTERNA COLLEGATA

Codice Etico
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01

NORMATIVA ESTERNA COLLEGATA

DPR 26 ottobre 1972 n. 633: Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
DPR 26 ottobre 1972 n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo
DPR 29 settembre 1973 n. 600: Disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi
DPR 29 settembre 1973 n. 601: Disciplina agevolazioni tributarie
DPR 26 aprile 1986, n. 131: Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
DPR 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi
D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461: Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale
D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
DL 31 maggio 2010, n. 78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
DL 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
Direttiva 2014/107/UE Del Consiglio del 9 dicembre 2014: modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)
Legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Legge 18 giugno 2015, n. 95: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.

[Decreto del 28 dicembre 2015 \(CRS\): Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.](#)

[Legge 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(legge di stabilità 2016\).](#)

[Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.](#)

[Legge 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021](#)

[Legge 27 Dicembre 2019 n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022](#)

21.2 ALLEGATO 2: DETTAGLI APPLICATIVI NORMATIVA

<p>IRES (DPR n. 917/1986)</p>	<p>L'IRES è l'Imposta sul Reddito delle Società di capitali ed è disciplinata dagli articoli da 72 a 142 e 162 e seguenti del DPR n. 917/86</p> <p>La base imponibile IRES è determinata apportando all'utile o alla perdita d'esercizio, al netto delle imposte, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale e nel rispetto – tra gli altri – del “principio di derivazione rafforzata” disciplinato dall'art. 83 del TUIR, a mente del quale per i soggetti che applicano i principi IAS/IFRS valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai relativi principi contabili.</p> <p>Le variazioni in aumento corrispondono ai componenti negativi di reddito in relazione per i quali il TUIR prevede una indeducibilità totale o parziale, mentre le variazioni in diminuzione afferiscono a componenti positivi di reddito che non sono, in tutto o in parte, tassabili. Tra le variazioni in aumento e in diminuzione occorre distinguere quelle che comportano, rispetto al risultato d'esercizio, un'asimmetria permanente ovvero temporanea. La differenza risiede del fatto che le variazioni di carattere temporaneo sono quelle che vengono rilevate in un esercizio ma che vengono annullate in uno o più esercizi successivi. Esse danno origine a fiscalità differita, attiva o passiva, da rilevare in bilancio secondo i criteri definiti dai principi contabili di riferimento.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta 2017, l'aliquota IRES ordinaria è 24% (art. 1, co. 61, Legge n. 208/2015).</p> <p>Tuttavia, per le banche trova applicazione l'Addizionale IRES del 3,5%. Il calcolo della base imponibile, la liquidazione e il versamento dell'imposta avvengono secondo le ordinarie regole previste per l'IRES ordinaria.</p>
<p>CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE (artt. 117-129 DPR n. 917/1986)</p>	<p>Il consolidato fiscale nazionale è un regime opzionale previsto ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Società e introdotto nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003.</p> <p>Tale regime è applicabile alle società tra le quali sussiste un rapporto di controllo, come definito dall'art. 2359, comma 1 n. 1) c.c., è opzionale ed è irrevocabile per tre esercizi, salvo che vengano meno i requisiti del controllo. L'adesione si perfeziona con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate fatta dalla società consolidante attraverso la compilazione di apposito quadro contenuto nella dichiarazione dei redditi da inviare nel periodo d'imposta nel corso del quale l'opzione diviene efficace. I rapporti tra le società aderenti al regime sono regolari da appositi contratti di natura privatistica sottoscritti tra le società (c.d. accordi di consolidamento).</p> <p>Per effetto dell'adozione di tale disciplina fiscale, in capo alla società consolidante viene determinato un unico reddito imponibile o un'unica perdita fiscale, che corrisponde alla somma algebrica dei redditi imponibili/perdite fiscali di ciascuna società aderente al consolidato, e di conseguenza un unico debito/credito d'imposta.</p>

	<p>Il consolidato fiscale consente la compensazione del reddito imponibile di gruppo con altri <i>tax asset</i> trasferiti dalle singole società partecipanti, quali, a titolo esemplificativo, le perdite fiscali e le eccedenze di ACE, purché maturate durante il periodo di vigenza del consolidato. La società consolidante è quindi tenuta a (i) calcolare il reddito complessivo globale, sulla base delle informazioni fornite dalle società consolidate, (ii) effettuare i versamenti dell'imposta a titolo di saldo e di acconto includendo anche gli importi relativi alle società partecipate), (iii) presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato e (iv) remunerare le società consolidate per gli eventuali <i>tax asset</i> che vengono trasferiti al consolidato fiscale.</p>
<p>IRAP (DPR n. 446/1997)</p>	<p>L'IRAP è l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ed è disciplinata dal DPR n. 446/1997.</p> <p>Per le banche, la base imponibile IRAP (valore della produzione) è determinata dalla somma algebrica tra (i) il margine di intermediazione, (ii) il 50% dei dividendi, (iii) le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento di crediti verso la clientela, (iv) il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale e (v) il 90% delle altre spese amministrative. Alla base imponibile devono essere poi apportate le variazioni in aumento o in diminuzione, anch'esse di carattere permanente o temporaneo, specificamente individuate dalla normativa fiscale. In particolare, dal valore della produzione lorda così determinato, vanno sottratte, in quanto deducibili, le spese per il personale assunto a tempo indeterminato, nonché i relativi contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato.</p> <p>L'aliquota ordinaria per le banche è il 4,65%, a cui deve aggiungersi l'addizionale regionale che, nel caso della Lombardia, è dello 0,92%.</p> <p>Pertanto, l'aliquota IRAP applicata in Lombardia alle banche è il 5,57%.</p>
<p>ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE IMPOSTE DIRETTE</p>	<p><u>Dichiarazione annuale</u></p> <p>Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, i contribuenti devono presentare le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'IRAP (art. 3, comma 2 del DPR n. 322/1998, modificato dall'art. 4-<i>bis</i> del DL n. 34/2019).</p> <p><u>Versamenti a titolo di saldo e di acconto</u></p> <p>Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, i contribuenti sono tenuti a versare il saldo dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente e la prima rata dell'acconto per il periodo d'imposta in corso (pari al 40% dell'imposta dovuta).</p> <p>Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, i contribuenti sono tenuti a versare la seconda rata dell'acconto per il periodo d'imposta in corso (pari al restante 60%).</p>
<p>IVA (DPR n. 633/1972)</p>	<p>L'IVA è l'Imposta sul Valore Aggiunto, ed è disciplinata dal DPR n. 633/1972. Il principio del sistema comune dell'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei medesimi.</p> <p>Il meccanismo dell'IVA si fonda sul "principio di neutralità", garantito attraverso il regime delle detrazioni, secondo cui al soggetto passivo che pone in essere operazioni soggette ad IVA (ovvero quelle operazioni che generano un debito d'imposta in capo all'operatore economico che le ha effettuate), spetta il diritto</p>

	<p>di portare in detrazione dell'IVA a debito l'imposta pagata sulle operazioni di acquisto effettuate sempre nell'ambito della propria attività economica.</p> <p>Tale principio trova alcune deroghe specifiche, normativamente previste, nel caso di soggetti che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente esenti.</p> <p>L'IVA trova applicazione nella misura in cui vengono rispettati congiuntamente i tre requisiti di seguito riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) Requisito oggettivo: sono soggette ad IVA le operazioni che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972 sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi. ii) Requisito soggettivo: per essere assoggettate ad IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere realizzate da persone fisiche e giuridiche nell'esercizio di imprese arti e professioni (artt. 4 e 5). iii) Requisito territoriale: in generale, (i) le cessioni di beni si intendono effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso (art. 7-bis), mentre (ii) le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato o a committenti non soggetti passivi da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (art. 7-ter). <p>Stante quanto sopra, le operazioni commerciali possono essere suddivise tra operazioni non soggette a IVA (cd. "operazioni fuori campo"), ossia quelle prive di almeno uno dei tre presupposti necessari, e operazioni soggette a IVA, cioè quelle che rispettano i requisiti sopra esposti. Queste ultime possono essere ulteriormente suddivise in:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) operazioni imponibili, ovvero che scontano l'imposta sulla base di una delle aliquote stabilite dalla legge (attualmente, l'aliquota ordinaria è il 22%); ii) operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9), sulle quali, in virtù del particolare bene ceduto o servizio prestato, non si applica l'imposta per evitare una doppia tassazione (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali); iii) operazioni esenti (art. 10), ovvero che sarebbero soggette ad IVA in quanto rispettano tutti i requisiti previsti ma che, per ragioni di politica economica, di utilità sociale e culturale o per motivi di ordine pratico non scontano l'applicazione dell'imposta. <p>Quest'ultima categoria riguarda le operazioni tipicamente poste in essere dalle banche, tra cui si annoverano i servizi di concessione, negoziazione e gestione di crediti, le operazioni di finanziamento, le operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, ecc.</p> <p>Vista la descritta operatività delle banche a fini IVA, le stesse, non potendo beneficiare del diritto alla detrazione, solitamente esercitano l'opzione per la dispensa agli adempimenti ex art. 36-bis del DPR n. 633/1972, secondo cui i soggetti che ne fanno opzione sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti poste in essere.</p>
ADEMPIMENTI IVA	<p><u>Dichiarazione annuale</u></p> <p>Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><u>Versamenti</u></p> <p>L'IVA a debito eventualmente emergente dalla dichiarazione annuale dovrà essere versata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>

	<p>I contribuenti sono tenuti ad effettuare i versamenti IVA per l'anno in corso entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni mensili.</p> <p>L'acconto IVA deve essere versato entro il 27 dicembre dell'anno di riferimento.</p> <p><u>Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (cd. "Esterometro")</u></p> <p>A norma dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, Dal 1° gennaio 2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare, con scadenza trimestrale, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da/verso soggetti non residenti o stabiliti in Italia.</p> <p>Questa nuova comunicazione ha sostituito il cd. "Spesometro" (art. 21 del DL n. 78/2010) ed è alternativa alla documentazione con fattura elettronica delle operazioni verso soggetti non residenti.</p> <p><u>Comunicazione delle liquidazioni periodiche</u></p> <p>L'art. 4, comma 2 del DL n. 193/2016, che ha introdotto l'art. 21-bis nel DL n. 78/2010, ha stabilito l'obbligo da parte dei soggetti passivi IVA di comunicare, dal 2017 e con periodicità trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta.</p> <p><u>Intrastat</u></p> <p>I soggetti passivi IVA residenti in Italia sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da/verso soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea. Le modalità di comunicazione sono differenziate tra acquisti e cessioni di beni o servizi.</p> <p>Innanzitutto, l'obbligo di invio è effettuato per periodi trimestrali per i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Negli altri casi, l'obbligo di invio viene effettuato per periodi mensili.</p> <p>Per quanto riguarda gli acquisti, l'obbligo di invio dei modelli sorge (stante quanto sopra, solo con periodicità mensile) solo qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro per i beni e 100.000 euro per i servizi.</p> <p>Per quanto riguarda le cessioni, non è prevista una soglia al di sotto della quale i modelli non devono essere inviati. Tuttavia, per le cessioni di beni la compilazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti tenuti all'invio con periodicità mensile che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p>
<p>IMPOSTE COMUNALI</p>	<p>A seguito della soppressione della TASI avvenuta per mezzo della Legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), comportando così l'abrogazione della IUC, (Imposta Unica Comunale) le imposte comunali rimaste in vigore dal periodo d'imposta 2020 sono l'IMU (Imposta Municipale Unica) e la TARI (Tassa sui Rifiuti).</p> <p>L'IMU, introdotta dall'art 13 del DL n. 201/2011, consiste in un'imposta comunale che ha come presupposto il possesso di immobili.</p> <p>La base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge a seconda della categoria catastale di appartenenza, le aliquote stabilite con regolamento comunale, che possono variare l'aliquota base (0,76%) in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.</p>

	<p>La TARI, introdotta dall'art. 1, co. 641 ss. della Legge n. 147/2013, ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>La base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, alla quale vanno applicate le tariffe stabilite con delibere comunali.</p>
<p>IMPOSTA DI BOLLO (DPR n. 642/1972)</p>	<p>L'imposta di bollo è un tributo erariale disciplinato dal DPR n. 642/1972. È un'imposta d'atto dovuta in misura fissa o in proporzione agli importi indicati nell'atto o nel documento.</p> <p>L'imposta di bollo può essere applicata, a seconda dei casi, nel momento della emissione degli atti ovvero quando gli stessi sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.</p> <p>L'imposta può essere corrisposta mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, oppure (solo per determinate categorie di atti stabilite con decreto ministeriale) in modo virtuale mediante pagamento diretto all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'art. 15 del DPR n. 642/1972 stabilisce che l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale può avvenire previa richiesta dell'interessato subordinata ad autorizzazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'interessato dovrà inviare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione con l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa ed ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione dell'imposta. Successivamente, l'ufficio del registro procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente.</p> <p>I principali casi di applicazione dell'imposta di bollo per le banche sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Imposta di bollo sulle fatture (sia cartacee sia elettroniche), ricevute e quietanze (Art.13 n.1 Tariffa parte prima): euro 2,00 su ogni documento recante importi non soggetti ad IVA superiori a 77,47 euro. ii) Imposta di bollo su estratti conto inviati dalle banche ai clienti (Art.13, n. 2-<i>bis</i>, Tariffa Parte Prima): 34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per le persone giuridiche. L'estratto conto si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Per le persone fisiche, l'imposta non è dovuta con valore medio di giacenza inferiore a 5.000 euro. Per le persone giuridiche, l'imposta di bollo non può eccedere 14.000 euro. iii) Imposta di bollo su comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (Art. 13, n. 2-<i>ter</i>, Tariffa Parte Prima): 0,2% a decorrere dal 2014. iv) Imposta di bollo su libri e registri contabili in modalità cartacea e modalità digitale (Art. 16, Tariffa Parte Prima): 16 euro per ogni 100 pagine se tenuti in modalità cartacea e ogni 2500 registrazioni se tenuti in formato digitale. v) Imposta di bollo su contratti e scritture private: 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
<p>IMPOSTA DI REGISTRO (DPR n. 131/1986)</p>	<p>L'imposta di registro è un tributo erariale disciplinato dal DPR n. 131/1986. È un'imposta d'atto dovuta in misura fissa (generalmente 200 euro) o in proporzione agli importi indicati nell'atto o nel documento.</p> <p>La registrazione degli atti può avvenire, a seconda dei casi, in termine fisso (nei casi in cui gli atti devono essere obbligatoriamente registrati entro un termine prestabilito) ovvero solo in caso d'uso (quale onere da ottemperare nel caso in cui l'atto debba essere utilizzato, ad esempio per fini giudiziari).</p> <p>In virtù del principio di alternatività IVA-registro (art. 40 del DPR n. 131/1986), gli atti relativi ad operazioni soggette a IVA (anche se esenti) sono soggette ad</p>

	<p>imposta di registro in misura fissa. Al contrario, gli atti relativi ad operazioni fuori campo IVA scontano l'imposta di registro in misura proporzionale.</p> <p>La base imponibile su cui calcolare l'imposta di registro in misura proporzionale è individuata, in linea di principio, nel valore del bene o del diritto (l'art. 51 del DPR 131/1986 a sua volta definisce come il valore venale dichiarato dalle parti nell'atto o, in sua assenza o se maggiore, nel corrispettivo pattuito).</p>
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE (DPR n. 601/1973)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 15 e ss. del DPR n. 601/1973, gli enti che erogano finanziamenti a medio/lungo termine (ossia di durata superiore a 18 mesi) possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica sulle operazioni di finanziamento a medio/lungo termine e su tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad esse inerenti, nonché inerenti alla relativa esecuzione, modificazione, estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito. L'imposta sostitutiva si applica nella misura dello 0,25% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio.</p> <p>L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.</p> <p>L'imposta sostitutiva è applicabile altresì alle operazioni di finanziamento a medio/lungo termine poste in essere da società di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999.</p> <p>Benché l'imposta sia formalmente a carico della Banca, la prassi commerciale prevede la possibilità di addebitare al cliente l'onere tributario.</p> <p>Entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio, le banche e gli altri enti che effettuano le operazioni di finanziamento devono presentare una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso.</p>
<p>IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (L n. 228/2012)</p>	<p>L'imposta sulle transazioni finanziarie (nota anche come "Tobin Tax" o con l'acronimo "FTT" – "<i>Financial Transaction Tax</i>") è stata introdotta dall'art. 1, commi da 491 a 500 della Legge di bilancio per il 2013.</p> <p>L'imposta si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, nella misura dello 0,2% sul valore della transazione; ii) sulle operazioni su derivati che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da strumenti finanziari di cui al punto precedente, e altri valori mobiliari, che permettano di acquisire o vendere o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da strumenti finanziari di cui al punto precedente, in misura fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto secondo tabelle allegate alla legge istitutiva; iii) sulle operazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano, nella misura dello 0,2% (si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo).

	<p>L'imposta è dovuta dall'acquirente nel caso delle azioni, da entrambe le controparti nel caso dei derivati e da colui che immette gli ordini di acquisto e vendita per le operazioni ad alta frequenza.</p> <p>I soggetti responsabili del versamento (banche, imprese di investimento e altri intermediari residenti nel territorio dello Stato) sono tenuti a versare l'imposta e a presentare la dichiarazione FTT.</p>
RITENUTE ALLA FONTE	<p>Le ritenute alla fonte (a titolo di acconto o di imposta) costituiscono un'anticipazione delle imposte sui redditi che vengono prelevate dal sostituto d'imposta all'atto del pagamento del corrispettivo dovuto al percipiente e dallo stesso versate nei termini e nei modi previsti dalla legge.</p> <p>Le ritenute di acconto trovano applicazione per i redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di capitale e diversi.</p> <p><u>Redditi di lavoro autonomo:</u> la ritenuta è applicata dal committente, a titolo di acconto, nella misura del 20% dell'imponibile (art. 25 DPR n. 600/1973).</p> <p><u>Redditi di lavoro dipendente:</u> la ritenuta è applicata dal datore di lavoro, a titolo di acconto, sull'ammontare complessivo di tutte le somme e valori percepiti dal dipendente nel periodo di paga in relazione al rapporto di lavoro (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973).</p> <p><u>Redditi di capitale:</u> i redditi di capitale sono elencati all'art. 44 del TUIR, fra cui si annoverano, in particolare, gli interessi da mutui, depositi, conti correnti, obbligazioni e titoli diversi dalle azioni nonché gli utili derivanti dalla partecipazione in società. In linea di massima, le ritenute sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche sono applicate nella misura del 26% (artt. 26 e 27 del DPR n. 600/1973).</p> <p><u>Redditi diversi:</u> i redditi diversi sono disciplinati dall'art. 67 del TUIR secondo un criterio residuale. Tra i redditi diversi si annoverano, in primo luogo, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate nonché di altri titoli non assimilabili alle azioni.</p> <p>Le banche possono essere tenute ad applicare un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% sulle plusvalenze realizzate nella cessione di titoli nel caso in cui il cliente abbia optato per il regime del "risparmio amministrato" (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997).</p> <p>Nei casi di corresponsione di redditi di capitale e diversi, le ritenute sono generalmente operate a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, società di persone e società di capitali; nei confronti di tutti gli altri soggetti (persone fisiche non esercenti attività d'impresa e soggetti esenti IRES).</p>
ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	<p><u>Dichiarazione del sostituto d'imposta (Modello 770)</u></p> <p>Entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a presentare una dichiarazione con cui viene determinato l'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, nonché delle relative ritenute applicate.</p> <p><u>Certificazione Unica</u></p> <p>Entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i sostituti d'imposta trasmettono all'Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti gli ammontari complessivi delle somme e dei valori corrisposti ai percipienti.</p> <p>Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, le certificazioni di cui sopra dovranno essere consegnate agli interessati.</p>
ACQUISTO E COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI	<p><u>Il DL n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici</u></p>

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI (CD. "SUPERBONUS")	<p><u>(cd. "Superbonus"). Tale nuova agevolazione si affianca a quella già vigente, disciplinata dagli artt. 14 e 16 del DL n. 63/2013, che regola le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "ecobonus").</u></p> <p><u>In particolare, l'art. 119 del citato Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione spettante e ha individuato le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.</u></p> <p><u>Inoltre, ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, la disciplina del "Superbonus" consente la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere effettuata in favore di qualsiasi soggetto, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.</u></p> <p><u>Il credito d'imposta acquistato è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, e l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.</u></p>
SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE	<p><u>FATCA</u></p> <p>Il FATCA è un accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America volto a contrastare l'evasione fiscale tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.</p> <p>La Legge n. 95/2015 ha ratificato l'anzidetto accordo e ha disciplinato gli obblighi e gli adempimenti posti a carico delle istituzioni finanziarie italiane.</p> <p>In particolare, le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a individuare tra i propri clienti (persone fisiche o diversi da persone fisiche) coloro che risultano essere cittadini statunitensi o ivi fiscalmente residenti, nonché le relative attività finanziarie detenute al termine di un determinato periodo di riferimento, e a segnalarle con scadenza annuale all'Agenzia delle Entrate, la quale trasmetterà queste informazioni all'amministrazione fiscale statunitense (IRS).</p> <p><u>CRS</u></p> <p>Il CRS consiste in un sistema di scambio automatico di informazioni finanziarie tra le autorità fiscali degli Stati Membri dell'Unione Europea, disciplinato dalla Direttiva 2011/16/UE, modificata dalla Direttiva 2014/107/UE (cd. "DAC 2"), finalizzato anch'esso a contrastare l'evasione fiscale.</p> <p>Anche in questo caso, le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a individuare tra i propri clienti (persone fisiche o diversi da persone fisiche) coloro che risultano essere fiscalmente residenti in Paesi diversi dall'Italia con cui sussiste un accordo per lo scambio automatico di informazioni, segnalare questi soggetti con scadenza annuale all'Agenzia delle Entrate, la quale trasmetterà queste informazioni alle autorità fiscali interessate.</p>

<p>SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE DEI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA (DAC 6)</p>	<p>La Direttiva europea 822/2018/UE, recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 100/2020, ha introdotto l'obbligo di segnalazione dei meccanismi transfrontalieri che integrano uno o più indici di elusione fiscale determinati dall'Allegato 1 del predetto decreto. Per meccanismo transfrontaliero si intende uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere (secondo le condizioni stabilite dall'art. 2 del Decreto).</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario oppure, in sua assenza o qualora sussistano cause ostative, dal contribuente pertinente. Per contribuente pertinente si intende il soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Il ruolo dell'intermediario è integrato ogniqualvolta nell'ambito dell'operazione cross-border vi sia un soggetto (i) che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione (cd. <i>promoter</i>), ovvero (ii) che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante (cd. <i>service provider</i>). Ai fini della qualificazione come intermediario, condizione essenziale è che chi agisce debba essere a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, dell'operazione potenzialmente <i>reportable</i>, in considerazione dei fatti e circostanze pertinenti, sulla base delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per fornire i servizi che eroga (cd. "standard di conoscenza").</p> <p>Per meccanismi transfrontalieri attuati a decorrere dal 1 gennaio 2021, la segnalazione deve essere effettuata entro trenta giorni che decorrono (i) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione, ovvero (ii) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.</p> <p>Alle stesse regole soggiacciono i meccanismi transfrontalieri posti in essere tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, per i quali i 30 giorni decorrono dal 1° gennaio 2021.</p> <p>Invece, i meccanismi transfrontalieri posti in essere dal 25 maggio 2018 al 30 giugno 2020 devono essere comunicati entro il 28 febbraio 2021 ("proroga").</p>
<p>COMUNICAZIONE ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI CON OPERATORI FINANZIARI</p>	<p>L'art. 11, comma 2 del DL n. 201/2011 (cd. "Salva Italia") ha introdotto l'obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all'Anagrafe tributaria – sezione Archivio dei rapporti con operatori finanziari – le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.</p> <p>La comunicazione avviene (i) con periodicità mensile per quanto riguarda i dati relativi ai rapporti finanziari e alle operazioni extra conto (operazioni effettuate direttamente allo sportello bancario attraverso assegni circolari o contanti) e i dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo; mentre con (ii) periodicità annuale devono essere comunicati i dati relativi ai saldi del rapporto all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, nonché gli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere, la giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e gli altri dati contabili per alcune particolari tipologie di rapporto.</p>
<p>MONITORAGGIO FISCALE</p>	<p>A partire dalle operazioni poste in essere dal 2014, gli intermediari finanziari sono a comunicare all'Agenzia delle Entrate le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero dai propri clienti.</p>

	<p>In particolare, devono essere comunicati (limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 231/2007), i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a 15.000 euro, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 231/2007 (gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.</p> <p>Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.</p>
--	--